



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

REGISTRAZIONE A DEBITO ORIGINALI

OGGETTO: insinuazione tardiva passivo fallimentare

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Donato	PLENTEDA	Presidente	R.G.N. 6749/04
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Cron. 15549
Dott. Sergio	DEL CORE	Consigliere	Rep. 4376
Dott. Luigi	SALVATO	Consigliere	Ud. 27/3/08

16649/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M ..., in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

- ricorrente -

contro

F ..., in persona del curatore dr. Antonio Procaccini,

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 180/03 del 21.3.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

7/21/08



udienza del 27/3/08 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;  
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio Iva di Pescara presentava domanda di  
ammissione in via tardiva al passivo del Fa

All'udienza del 20.10.1999, in  
assenza del curatore, il G.D. fissava altra udienza su  
richiesta del funzionario dell'Amministrazione che  
chiedeva procedersi secondo le vie ordinarie. Alla  
successiva udienza, perdurando l'assenza del curatore,  
il giudice assumeva la causa a decisione dopo che  
l'Amministrazione, sempre tramite il proprio  
funzionario, aveva precisato le conclusioni insistendo  
per l'ammissione del credito di lire 37.756.000.

Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda  
osservando che, a seguito dell'instaurazione della fase  
contenziosa della procedura, avrebbe dovuto costituirsi  
in giudizio per l'Amministrazione l'Avvocatura dello  
Stato.

La Corte di appello de L'Aquila con sentenza 21.3.2003  
rigettava l'appello dell'Amministrazione osservando  
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la  
mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello



Stato per l'Amministrazione nella fase contenziosa del processo di insinuazione tardiva determinava la contumacia della parte, sì che, non essendosi costituita neppure la curatela, doveva ritenersi carente l'impulso al processo, donde correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile la domanda.

Né poteva ritenersi che l'Avvocatura avrebbe dovuto essere avvertita della situazione determinatasi o che avrebbe dovuto farsi luogo all'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. L'obbligo di avvertire l'Amministrazione della situazione verificatasi non risultava da nessuna norma di legge né poteva farsi luogo ad interruzione del processo non vertendosi in alcuna delle ipotesi in cui tale disciplina risultava applicabile.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria articolando due motivi. La curatela non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi, trattati congiuntamente, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione degli artt. 13 legge 103/79, 307 comma 1, c.p.c. e contraddittorietà di motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere



l'inammissibilità della domanda per difetto, sopravvenuto, dello ius postulandi in capo al rappresentante dell'Amministrazione. La contumacia sopravvenuta dell'Amministrazione non poteva determinare tale conseguenza.

Nella specie doveva farsi luogo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 307, comma 1, c.p.c., sì che andava dichiarata l'estinzione del giudizio con possibilità di riassunzione.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che l'art. 101 l.fall., nel testo anteriore alla recente riforma della disciplina delle procedure concorsuali, nel disciplinare il procedimento di dichiarazione tardiva dei crediti nel passivo fallimentare, dopo aver disposto, nel primo comma, che la relativa domanda si propone con ricorso al giudice delegato, prescrive nel secondo comma, che "il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore debbono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto"; e che "le parti si costituiscono a norma dell'articolo 98, terzo comma". Il terzo comma aggiunge che "se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con



decreto; altrimenti, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile".

Nel contempo, l'art. 13, comma 1, della l. 3 aprile 1979 n. 103 (portante modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) dispone che "nei procedimenti di cui all'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, sono rappresentati davanti ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa". Ora, il coordinamento tra il paradigma normativo del procedimento di insinuazione tardiva ed il precetto di cui all'art. 13 c. 1 l. n. 103/1979 impone una disciplina processuale così articolata:

a) Le Amministrazioni dello Stato (oltre che le Regioni e gli enti di cui all'art. 43 T.U. n. 1611/1943) sono legittimate a stare in giudizio di persona, (cioè ad agire tramite propri funzionari e senza la rappresentanza e la difesa dell'Avvocatura dello Stato) per:

- proporre il ricorso di cui all'art. 101 l. Fall.;
- procedere alla notificazione del ricorso e del



decreto di fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice delegato;

- costituirsi in giudizio a norma dell'art. 98 comma terzo l. Fall.;

- partecipare all'udienza davanti al giudice delegato.

b) L'anzidetta legittimazione a stare in giudizio di persona, peraltro, cessa ove il giudice non ritenga di ammettere il credito o, come nel caso di specie, vi sia opposizione all'ammissione o il curatore non compaia all'udienza, e si debba procedere all'istruzione della causa. In questa eventuale fase processuale, infatti, l'Amministrazione deve essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed è necessaria, quindi, la costituzione in giudizio di quella Avvocatura.

Sulla base di tale disciplina questa Corte ha già affermato che "la mancata costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nella fase istruttoria della causa determina una situazione che - stante la preclusione per l'Amministrazione dello Stato ad agire personalmente ed a svolgere una qualsiasi attività processuale - è di sostanziale sopravvenuta contumacia, con la correlativa disciplina ed implicazioni" (Cass. 23.6.2000, n. 8528; Cass. 3.7.1997, n. 5984).

Nelle decisioni ora citate questa Corte ha ritenuto che il giudice fosse tenuto a pronunciare nel merito ove



l'indispensabile impulso processuale alla continuazione del giudizio fosse derivato dall'avvenuta costituzione della curatela ( nello stesso senso cfr. anche Cass. 19.2.1997, n. 1547; Cass. 6.2.1997, n. 1121 in ordine all'impossibilità che l'impulso in parola possa promanare dal funzionario dell'Amministrazione, la cui legittimazione viene meno nel momento in cui si passa alla fase contenziosa ordinaria del giudizio di insinuazione tardiva).

Ne deriva che ha errato la Corte d'appello nell'affermare che il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda, posto che il giudizio era stato ritualmente instaurato dall'Amministrazione rappresentata dal funzionario investito di ius postulandi per la prima fase del giudizio ai sensi dell'art. 13 legge 103/1979.

Avrebbe invece dovuto il Tribunale applicare la disciplina dettata dall'art. 307 c.p.c., stante la sopravvenuta contumacia dell'Amministrazione e la mancata costituzione in giudizio della curatela, facendo luogo alla cancellazione della causa dal ruolo. Ed invero la situazione in esame appare del tutto analoga a quella della mancata costituzione in termini dell'attore, ove il convenuto non si sia costituito in termini, ipotesi nella quale secondo la giurisprudenza

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



deve farsi luogo alla cancellazione della causa dal ruolo ed all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 307 c.p.c. ( cfr. Cass. 16.7.1997, n. 6481

Alla cancellazione della causa dal ruolo avrebbe potuto far seguito l'indispensabile atto d'impulso processuale della parte interessata alla prosecuzione del giudizio tramite la riassunzione.

Nel caso in esame tale atto d'impulso è peraltro intervenuto con l'appello proposto dall'Amministrazione ricorrente. Di ciò non si è avveduta la Corte d'appello, che avrebbe pertanto dovuto pronunciare nel merito della domanda, riformando la sentenza del giudice di prime cure.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, addì 27 marzo 2008.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile  
Depositato in Cancelleria  
19/03/2008  
IL CANCELLIERE